

Regolamento per la disciplina del procedimento sanzionatorio  
amministrativo in materia igienico sanitaria di competenza  
dell'A.S.L. 6  
Mediocampidano

## **Art.1 - Ambito di applicazione**

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689, il procedimento sanzionatorio amministrativo finalizzato all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie elevate per la violazione di disposizioni in materia igienico sanitaria, per le quali sia territorialmente competente l'ASL 6 Mediocampidano.

Il procedimento di irrogazione della sanzione è il procedimento successivo alla fase di accertamento della violazione, ed è eventuale, in quanto consegue al mancato esercizio del diritto, da parte del soggetto destinatario del verbale di accertamento e contestazione della violazione, di accedere al pagamento della sanzione in misura ridotta (oblazione).

Il Regolamento disciplina inoltre il funzionamento della SSD "Ufficio Sanzioni".

## **Art.2 - Riferimenti normativi**

- Legge n. 689 del 24 novembre 1981, "Modifiche del sistema penale";
- D.P.R n. 571 del 29 luglio 1982 "Norme per l'attuazione degli art. 15, ultimo comma e 17, penultimo comma, della legge n. 689 del 24 novembre 1981";
- Legge Regionale n. 3 del 05 marzo 2008 "Disposizioni nel settore sanitario e sociale", art. 8, comma 12;
- Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni per quanto compatibilmente applicabili;
- Legge 11 agosto 2014, n. 116. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea;
- Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27. Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

## **Art.3 – Autorità competente**

La legge Regionale n. 3 del 05 marzo 2008 "Disposizioni nel settore sanitario e sociale", art. 8, comma 12, trasferisce l'autorità, per irrogare le sanzioni amministrative, dalla Regione alle ASL, competenti per territorio. Ai sensi dell'art.17 della Legge n. 689/81, l'Autorità Competente ad emettere le ordinanze di ingiunzione, le ordinanze di archiviazione e altri provvedimenti in materia, è quindi il Direttore Generale, che si avvale del SSD "Ufficio Sanzioni" per l'istruzione di tutte le pratiche.

#### **Art.4 – Ufficio Sanzioni**

L'Ufficio Sanzioni è composto da un Dirigente Medico con la funzione di coordinamento, due Tecnici della Prevenzione con la funzione di supporto tecnico e da un funzionario Amministrativo con la funzione di segreteria e di istruttoria delle pratiche. In caso di particolari complessità del caso, l'Amministrazione metterà a disposizione dell'Ufficio Sanzioni, un funzionario con competenze legali.

All'Ufficio Sanzioni competono, in autonomia e con diretta assunzione di responsabilità:

- l'espletamento della fase istruttoria del procedimento sanzionatorio;
- l'acquisizione e la disamina degli scritti difensivi;
- la gestione della corrispondenza, delle audizioni e delle istanze di rateizzazione;
- la predisposizione della proposta di ordinanza motivata (di ingiunzione, di archiviazione o di annullamento) da inviare al Direttore Generale per la firma e la gestione delle relative notificazioni;
- la verifica dei pagamenti delle sanzioni;
- la predisposizione del registro delle audizioni, del registro delle ordinanze e del registro dei pagamenti;
- la trasmissione all'ufficio "Riscossione crediti" dell'elenco dei soggetti inadempienti per la riscossione coattiva delle somme dovute.

#### **Art. 5 - Il procedimento sanzionatorio**

Il procedimento di applicazione della sanzione, nel suo complesso, è articolato nelle seguenti fasi:

- contestazione di violazione e notificazione al contestato e/o obbligato in solido da parte degli organi accertatori, dando la possibilità del pagamento in misura ridotta secondo quanto previsto dall'art.16 della Legge n. 689/81;
- acquisizione da parte dell'Ufficio Sanzioni del rapporto degli agenti accertatori per mancato pagamento in misura ridotta ex art. 17 della Legge n. 689/81 e s.m.i. e degli atti di accertamento della violazione, di contestazione e notifica;
- verifica dell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta attraverso l'Ufficio Bilancio;
- presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione e disamina;
- istruttoria;

- ordinanza di ingiunzione di pagamento o di archiviazione;
- rateizzazione;
- opposizione;
- verifica dell'estinzione dell'obbligazione mediante pagamento della sanzione attraverso l'Ufficio Bilancio;
- istruttoria per la riscossione coattiva.

#### **Art.6 - Accertamento della violazione, contestazione e notifica**

Gli organi accertatori, individuati ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81, sia nel caso in cui procedono alla contestazione immediata, sia nel caso in cui ciò non sia stato possibile, documentano il compimento di tutti gli atti relativi all'accertamento e alla contestazione in apposito verbale.

Il verbale deve essere notificato, sia al contestato che all'eventuale obbligato in solido, tramite PEC, acquisendo notifica e accettazione dell'invio. In mancanza della PEC la violazione può essere contestata a mano con relata notifica ovvero con raccomandata A/R notificata ai sensi della Legge 890/1982, atti giudiziari.

#### **Art. 7 – Termine e modalità di pagamento in misura ridotta**

Entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica degli estremi della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81, è ammesso il pagamento liberatorio in misura ridotta (pari a un terzo dell'importo massimo della sanzione prevista per la violazione o, se più favorevole, al doppio dell'importo minimo) che estingue il procedimento amministrativo, senza nessun'altra conseguenza per il trasgressore, fatte salve diverse previsioni di legge.

Se il pagamento è effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla notifica si applica una riduzione del 30% dell'importo.

Il pagamento della misura ridotta interrompe il procedimento sanzionatorio, anche qualora siano stati presentati scritti difensivi.

Per evitare che il procedimento amministrativo prosegua il suo iter, copia dell'avvenuto pagamento deve essere inviata all'Ufficio degli agenti accertatori, con le modalità indicate nel verbale di accertamento.

Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto stabilito nel verbale di accertamento e contestazione dell'illecito non ha valore ai fini dell'estinzione dell'obbligazione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione.

## **Art. 8 – Scritti difensivi e audizione del trasgressore e/o obbligato in solido**

Il trasgressore e/o l'obbligato in solido, entro 30 (trenta) giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della violazione, in alternativa al pagamento in misura ridotta, possono presentare all'Ufficio Sanzioni scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81.

L'Ufficio suddetto, con congruo preavviso, comunica agli interessati il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'audizione personale, mediante posta elettronica certificata (pec) ovvero con ogni altro mezzo, idoneo ad assicurarne la piena conoscenza.

Durante l'audizione gli interessati hanno facoltà di farsi assistere da un legale o persona di loro fiducia.

Può essere richiesto, per fondati motivi, il rinvio dell'audizione. Il rinvio può essere concesso una sola volta. In caso di mancata presentazione dei soggetti che richiedono l'audizione, l'Ufficio Sanzioni definirà la pratica sulla base della documentazione agli atti.

All'audizione partecipa l'amministrativo con compiti di segreteria ed un altro componente dell'Ufficio Sanzioni.

In esito all'audizione personale viene redatto un verbale, sottoscritto dai soggetti partecipanti, a cui viene consegnata una copia.

L'Ufficio Sanzioni può richiedere, ai fini istruttori, all'organo accertatore che ha contestato la violazione controdeduzioni, chiarimenti e/o elementi integrativi utili ad approfondire la violazione contestata, inviando copia degli atti prodotti dal contestato e dell'eventuale audizione.

La facoltà di richiedere delucidazioni in merito al verbale di contestazione può comunque essere esercitata anche in assenza di scritti difensivi e/o audizione personale, laddove se ne ravvisi la necessità.

Detta documentazione dovrà pervenire entro il termine di 15 (quindici) giorni decorrente dal ricevimento della richiesta, anche per via telematica.

La presentazione di scritti difensivi e/o richiesta di audizione non sospende i termini del diritto al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81. Pertanto qualora il trasgressore e/o l'obbligato in solido, pur avendo inoltrato uno scritto difensivo, provvedano ad effettuare il pagamento in misura ridotta, non si terrà conto delle motivazioni riportate nello scritto difensivo/richiesta audizione in quanto tale pagamento ha effetto liberatorio ed estingue il procedimento sanzionatorio a suo carico.

## **Art. 9 – Istruttoria del Procedimento sanzionatorio**

Il procedimento sanzionatorio ha inizio con l'acquisizione, da parte dell'Ufficio Sanzioni, del rapporto amministrativo art. 17 della Legge n. 689/81, unitamente al processo verbale di accertamento e contestazione dell'illecito e alla prova dell'avvenuta notifica al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido, inviato dagli agenti accertatori, qualora il trasgressore non abbia provveduto al pagamento della misura ridotta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta contestazione o notificazione della contestazione di violazione.

I componenti dell'Ufficio Sanzioni si riuniscono in seduta ed esaminano:

- la documentazione fornita dagli agenti accertatori, ed eventualmente gli scritti difensivi, verbale di audizione e ulteriore documentazione inoltrata dal trasgressore;
- analisi di eventuali controdeduzioni presentate dagli agenti accertatori;
- esame della eventuale richiesta, da parte del trasgressore e/o dell'obbligato in solido, di rateizzazione della sanzione o di riduzione della medesima al minimo edittale;

- raccolta di documenti e/o informazioni utili ai fini della valutazione di tutte le circostanze per la quantificazione della sanzione;
- nei casi particolarmente complessi, richiesta di eventuali pareri tecnici/legali;
- gestione della corrispondenza correlata al procedimento.

L'istruttoria si conclude con una proposta motivata, da parte del Coordinatore dell'Ufficio Sanzioni al Direttore Generale, di adozione del provvedimento reputato necessario e legittimo rispetto alle circostanze del caso concreto e cioè:

- ordinanza di ingiunzione
- ordinanza di archiviazione
- annullamento dell'atto

Le ordinanze sono sempre notificate tramite PEC al trasgressore e trasmesse, per conoscenza, all'organo accertatore che ha redatto il rapporto.

### **Art. 10 – Entità della Sanzione**

Ai fini della determinazione dell'entità della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/81, saranno valutate le seguenti condizioni:

- gravità della violazione;
- azioni svolte dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità del trasgressore e delle sue condizioni economiche.

Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

In particolare nella definizione della sanzione si terrà conto dei criteri espliciti nell'Allegato 1) al presente Regolamento "*Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative*"

### **Art.11 - Termine e modalità del pagamento delle sanzioni**

Entro 30 (trenta) giorni dalla notifica dell'Ordinanza di Ingiunzione, come previsto all'art. 18 della Legge n. 689/81, i trasgressori devono provvedere al versamento della sanzione ingiunta.

Il termine per il pagamento è di 60 (sessanta) giorni se l'interessato risiede all'estero.

Il pagamento, dovrà avvenire con le modalità riportate nell'Ordinanza di Ingiunzione.

Il sanzionato, al fine di accelerare le operazioni di chiusura del procedimento dovrà trasmettere copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento alla SSD Ufficio Sanzioni, tenendo conto delle indicazioni riportate nell'Ordinanza d'Ingiunzione.

## **Art.12 – Rateizzazione della sanzione**

Il trasgressore che si trovi in condizioni economiche disagiate, ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 689/81, può richiedere la rateizzazione della sanzione in rate mensili da tre a massimo 30, anche negli scritti difensivi prodotti, ovvero una volta ricevuto il decreto di ingiunzione di pagamento, entro e non oltre i termini di pagamento, fissati in 30 (trenta) giorni dalla notifica. In caso di accoglimento della richiesta di rateizzazione della sanzione, gli interessi legali sono calcolati al tasso determinato annualmente con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.

## **Art. 13 – Prescrizione**

Ai sensi dell'art. 28 della Legge n. 689/81 il diritto a riscuotere le somme dovute si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. Sono in ogni caso atti interruttivi della prescrizione:

- la notifica dell'accertamento dell'illecito;
- la notifica dell'ordinanza ingiunzione;
- la presentazione del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione.

## **Art.14 - Sequestro**

In base all'art.13 della Legge n. 689/81, gli agenti accertatori possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

Quando si procede al sequestro si redige processo verbale, nel quale è inserito l'elenco delle cose sequestrate.

Una copia del processo verbale, contenente anche l'indicazione dell'autorità alla quale gli interessati possono proporre opposizione ai sensi dell'art.19 della Legge n. 689/81, è immediatamente consegnata alla persona presso la quale le cose sono state sequestrate.

Gli agenti accertatori che abbiano disposto il sequestro cautelare amministrativo trasmettono "immediatamente" il processo verbale di sequestro all'Ufficio Sanzioni.

Quando si tratta di cose che possono alterarsi il capo dell'ufficio a cui appartengono gli agenti accertatori, ne informa immediatamente l'Autorità Competente, attraverso comunicazione all'Ufficio Sanzioni, la quale, se ritiene di dover mantenere il sequestro, può autorizzarli a procedere alla loro alienazione o distruzione, disponendo, se del caso, che delle stesse siano previamente eseguite fotografie o altre riproduzioni ovvero che siano prelevati campioni.

Gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'Autorità Competente, con atto esente da bollo, inviandolo all'Ufficio Sanzioni. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta.

L'Ufficio Sanzioni ha facoltà di esaminare, direttamente o a mezzo di dipendenti appositamente incaricati, le cose sequestrate in ogni momento, può farne eseguire fotografie o altre riproduzioni e può disporre gli altri accertamenti che ritenga opportuni (art. 10 D.P.R. n. 571/1982).

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro.

Quando il capo dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori che hanno eseguito il sequestro ha motivo di ritenere che le cose sequestrate o confiscate possono essere pericolose per la salute pubblica, richiedono all'unità sanitaria locale competente per territorio di procedere ai necessari accertamenti e del risultato degli stessi informano senza ritardo l'Autorità Competente attraverso l'Ufficio Sanzioni che, se del caso, impartisce le disposizioni opportune per la distruzione delle cose, e può all'uopo delegare l'autorità sanitaria competente per territorio ove le cose si trovano.

Quando è disposta la restituzione delle cose sequestrate, l'Autorità Competente che ha adottato il provvedimento, attraverso l'Ufficio Sanzioni, invia senza ritardo copia all'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori che hanno eseguito il sequestro.

Il capo dell'ufficio cui appartengono gli agenti accertatori provvede al dissequestro e alla restituzione delle cose all'interessato redigendo processo verbale delle operazioni compiute.

#### **Art. 15 – Efficacia del Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività dell'atto deliberativo del Direttore Generale che lo approva.

## **CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 689/81 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie" nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo e un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo:

- alla gravità della violazione;
- all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
- alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.

La **gravità della violazione** è desunta dall'entità del danno o dal pericolo conseguente all'illecito nonché dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto e da ogni altra modalità dell'azione o omissione.

**L'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione** è desunta da comportamenti, rilevanti ai fini della riduzione della sanzione, che sono quelli che in concreto determinano un'attenuazione delle conseguenze pregiudizievoli prodotte.

La **personalità del trasgressore** è desunta dalla collaborazione e disponibilità prestata e manifestata al fine di risolvere l'illecito e dall'assenza o presenza a suo carico di precedenti infrazioni amministrative attinenti la stessa materia (assenza di recidiva).

Le **condizioni economiche** sono valutate in modo da rendere effettiva la funzione deterrente della sanzione secondo quanto risulta da specifica documentazione presentata dal sanzionato.

Sulla base dei criteri sopra riportati l'Ufficio Sanzioni valuta l'applicazione di una sanzione supportata da congrua motivazione, avuto riguardo alle seguenti ipotesi:

### **a) Sanzione pari al minimo edittale:**

se, dagli scritti difensivi, dall'audizione personale o dalla documentazione agli atti, risulta che il trasgressore:

- ha commesso una violazione di lieve entità o di natura puramente formale da cui non è risultata evidenza di danno alla salute pubblica e si trova in condizioni di disagio economico, puntualmente documentato;
- ha commesso l'illecito con colpa lieve, nell'errato convincimento della liceità del suo operato o ha posto in essere una condotta solo parzialmente contraria ad una norma ovvero si è trovato nell'obiettiva difficoltà di rispettarla ovvero ha dato prova di essersi adoperato per limitare le conseguenze dell'illecito.

### **b) Sanzione pari all'importo dell'oblazione**

- se la violazione è puramente formale e non pregiudica un danno o pericolo per la salute pubblica;
- se dagli scritti difensivi ovvero dalle memorie difensive e/o dall'audizione personale non siano emerse circostanze attenuanti o le motivazioni proposte siano del tutto infondate.

**c) Sanzione aumentata fino al massimo edittale**

- in relazione alla natura della violazione e dell'interesse primario tutelato dalla norma violata;
- se la condotta è connotata da intenzionalità grave;
- se dall'illecito è derivato un pericolo grave o un danno per la collettività;
- se con la condotta illecita l'autore della violazione si è procurato un diretto vantaggio economico.

**d) Sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo**

nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 1, della Legge n. 689/81 ovvero di "concorso formale", quando con un'unica condotta siano commesse violazioni plurime si applica la sanzione per la violazione più grave aumentata fino al triplo (cumulo giuridico).

Per violazione più grave deve intendersi quella per la quale la legge prevede il massimo più elevato o, a parità di massimo, il maggior minimo; ovviamente la sanzione derivante dal "cumulo giuridico" deve essere comunque inferiore a quella che deriverebbe dal "cumulo materiale" cioè dalla somma aritmetica delle sanzioni.

Poiché la norma prevede l'aumento "fino al triplo" nell'ordinanza ingiunzione tale aumento verrà stabilito in base ai criteri generali previsti dall'art. 11 della Legge n. 689/81 sopra richiamati.